

REGOLAMENTO (CE) N. 1144/2001 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2001

che fissa, ai fini del regolamento (CE) n. 411/97, il massimale dell'aiuto finanziario comunitario concesso alle organizzazioni di produttori che istituiscono un fondo di esercizio per il 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede la concessione di un aiuto finanziario comunitario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio. A norma del paragrafo 5 dello stesso articolo, a decorrere dal 1999 l'aiuto finanziario deve essere fissato al 4,5 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori, a condizione che l'importo totale degli aiuti finanziari sia inferiore al 2,5 % del totale del fatturato di tutte le organizzazioni di produttori.

- (2) Secondo le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 411/97, l'aiuto finanziario applicato per il 2000 dalle organizzazioni di produttori ammonta a 342,46 milioni di EUR a fronte di un fatturato totale di tutte le organizzazioni di produttori pari a 12 753,69 milioni di EUR. Il massimale dell'aiuto finanziario comunitario suddetto deve essere quindi fissato al 3,4780 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 è fissato al 3,4780 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori per le domande di aiuto relative al 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 238 del 9.9.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.